

Decreto federale sul sostegno al disarmo chimico mondiale

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 4 della legge federale del ...¹ sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione di armi chimiche;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 2002²,

decreta:

Art. 1

¹ Un credito quadro di 17 milioni di franchi per una durata minima di cinque anni è stanziato per sostenere il disarmo chimico mondiale. Il Consiglio federale stabilisce l'inizio del periodo di credito.

² I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

Art. 2

Le risorse menzionate nell'articolo 1 possono essere impiegate in particolare per:

- a. progetti della Confederazione all'estero;
- b. contributi a progetti di altri Stati;
- c. contributi a organizzazioni svizzere per determinati progetti e programmi;
- d. contributi a organizzazioni internazionali per progetti e programmi alla cui scelta, preparazione e valutazione partecipa la Svizzera;
- e. contributi a istituzioni internazionali;
- f. l'assunzione con contratto di diritto pubblico di al massimo due persone in Svizzera e all'estero al fine di garantire il controlling necessario per i progetti e i programmi in corso.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS ...; RU ... (FF 2002 5946)

² FF 2002 5923